Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA *L. 0,60*

Anno LXV — **Roma — Venerdì, 1° agosto 1924** — **Numero 180**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1176.**

REGIO DECRETO-LEGGE 1° maggio 1924, n. **1166.**

Costituzione di due Legioni Libiche di Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto n. 31, in data 14 gennaio 1923, che istituisce la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale;

Visto il R. decreto 8 marzo 1923, n. 831, che approva il regolamento di disciplina per la M. V. S. N.;

Visto il R. decreto 8 marzo 1923, n. 832, che approva le norme per la costituzione, la formazione, il funzionamento e le chiamate della M. V. S. N.;

Visto il R. decreto 15 marzo 1923, n. 967, che stabilisce i gradi della M. V. S. N. e le indennità relative;

Visto il R. decreto 20 agosto 1923, n. 1880, relativo alle chiamate in servizio degli appartenenti alla M. V. S. N.;

Visto il R. decreto 13 dicembre 1923, n. 3111, relativo agli obblighi di servizio militare per gli appartenenti alla M. V. S. N. dislocati nelle Colonie;

Visto il R. decreto 13 dicembre 1923, n. 3110, relativo ai capi squadra e ai vice capi squadra della M. V. S. N. dislocati nelle Colonie;

Visto il R. decreto 22 gennaio 1914, n. 147, che regola l'ordinamento militare in Tripolitania e Cirenaica, e successive disposizioni;

Visto il R. decreto n. 1784, in data 16 novembre 1922 e quello n. 1160, in data 22 aprile 1923, sulle pensioni privilegiate di guerra nella Tripolitania e nella Cirenaica, e quelli numero 1769 e n. 996 in data, rispettivamente, 16 novembre 1922 e 22 aprile 1923, riguardanti il conferimento delle medaglie col motto « Libia », i distintivi di onore per feriti e mutilati e le croci di guerra in Libia;

Visti i Regi decreti 31 ottobre 1923, nn. 2504 e 2505, sul nuovo trattamento economico coloniale;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e le successive modificazioni;

Visti i Regi decreti 18 marzo 1923, n. 621, e 3 febbraio 1924, n. 190, riguardanti le promozioni per merito di guerra in Libia;

Visto il R. decreto 3 febbraio 1924, n. 189, riguardante la concessione della medaglia e della croce di guerra al valore sul campo in Libia;

Visto il R. decreto 27 aprile 1924, n. 812, riguardante l'impiego delle Legioni regionali di M. V. S. N. in Libia;

Riconosciuta l'opportunità di costituire, in modo permanente, due Legioni di M. V. S. N. nell'intento di sostituire con esse, gradatamente, le attuali unità di fanteria nazionali dei Regi corpi di truppe coloniali della Tripolitania e Cirenaica;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro per le colonie di concerto col Ministro per l'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, e con i Ministri per la guerra, per la marina, per le finanze, per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In Tripolitania ed in Cirenaica, alla dipendenza dei comandi dei Regi corpi di truppe coloniali, vengono impiegati reparti speciali permanenti della M. V. S. N., ordinati come unità di fanteria, che prendono il nome di Legioni Libiche di M. V. S. N.

Art. 2.

E' costituita una Legione Libica per ciascuna delle due Colonie, con la formazione organica risultante dalle tabelle annesse al presente decreto, viste, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 3.

Il numero delle coorti in ciascuna Legione può essere variabile, ma la forza di ciascuna Legione non può, nel suo complesso, superare la cifra di 1500 uomini.

Art. 4.

Per tutto quanto si riferisce alla disciplina e al servizio, le Legioni Libiche sono alla esclusiva dipendenza del comando del Regio corpo di truppe coloniali e del Governatore della rispettiva Colonia, come le altre unità del Regio corpo.

Al personale dei predetti reparti (ufficiali e truppa) in materia disciplinare e penale si estendono, col presente decreto, le disposizioni del Regolamento di disciplina, del Codice penale, nonchè le altre disposizioni regolamentari del Regio esercito.

I rapporti tra Legioni Libiche e comando generale della M. V. S. N. si svolgono per il tramite gerarchico delle autorità coloniali predette e del Ministero delle colonie, e viceversa.

Art. 5.

La corrispondenza di unità tra reparti delle Legioni Libiche e reparti del Regio corpo di truppe coloniali è quella stabilita tra Milizia ed Esercito, di cui al n. 45 delle norme approvate col Nostro decreto 8 marzo 1923, n. 832.

Art. 6.

L'equiparazione dei gradi è quella stabilita tra Milizia ed Esercito, di cui al Nostro decreto 15 marzo 1923, n. 967.

E' istituito nella M. V. S. N. Libica il grado di primo seniore, equiparato a quello di tenente colonnello nel Regio esercito.

Il grado di vice capo-squadra, istituito con Nostro decreto 13 dicembre 1923, n. 3110, è equiparato, agli effetti disciplinari, a quello di caporale.

Art. 7.

E' stabilito col presente decreto l'obbligo di reciproca subordinazione tra gli appartenenti alla M. V. S. N. e gli appartenenti alle altre unità, del Regio corpo, Regia marina, Regia aeronautica, Regia guardia di finanza.

Art. 8.

Gli ufficiali della M. V. S. N. facenti parte delle Legioni Libiche di cui al presente decreto vengono considerati dal Ministero della guerra come richiamati dal congedo, col grado, però, che rivestono nel Regio esercito; ma per essi le disposizioni di cui all'ultimo alinea dell'art. 158 del R. decreto 2395 in data 11 novembre 1923, riguardanti la valutazione del servizio agli effetti economici, saranno applicabili in caso di successivo richiamo nel Regio esercito tenendosi conto soltanto allora del servizio prestato nelle Legioni Libiche.

I graduati ed i militi sono, analogamente, considerati come chiamati o richiamati in servizio nel Regio esercito: i graduati col grado che rivestono nel Regio esercito.

Pertanto, agli uni e agli altri sono applicabili, durante il loro servizio, le disposizioni speciali riguardanti i militari dei Regi corpi di truppe coloniali della Libia.

A parziale deroga del disposto del R. decreto 3111, in data 13 dicembre 1923, il servizio prestato in Colonia dagli appartenenti alle Legioni di cui sopra è computato per intero agli effetti della ferma di leva. In conseguenza l'arruolamento nelle Legioni stesse dei giovani che non hanno concorso alla leva importa l'arruolamento nel Regio esercito o nella Regia marina. In ogni caso il servizio prestato in Libia coi reparti di M. V. S. N. è oggetto di variazione matricolare nei documenti degli ufficiali e della truppa.

Art. 9.

Il reclutamento degli ufficiali è volontario e nazionale, ed è fatto tra gli inscritti della M. V. S. N.

Debbono appartenere ai ruoli degli ufficiali di complemento o della P. A. S. del Regio esercito, e rivestire di massima, nella Milizia, il grado corrispondente a quello che rivestono nei ruoli del Regio esercito.

Tuttavia è consentito che il grado rivestito nella Milizia sia corrispondente al grado immediatamente superiore a quello rivestito nei ruoli del Regio esercito.

Per la scelta e destinazione in Colonia, valgono nella valutazione dei requisiti occorrenti, norme analoghe a quelle in vigore per gli ufficiali delle categorie in congedo che vengono trasferti nei Regi corpi coloniali.

Le modalità particolari saranno stabilite d'accordo tra il Ministero delle colonie e il comando generale della M. V. S. N.

Art. 10.

Il reclutamento dei graduati e militi di truppa è volontario e nazionale, e fatto tra gli inscritti alla M. V. S. N. che abbiano i requisiti stabiliti per gli aspiranti all'arruolamento volontario nei Regi corpi; mentre però i militi debbono esser celibi o vedovi senza prole, è consentito che i capi squadra ed i vice capi-squadra siano reclutati pure tra gli ammogliati o i vedovi con prole purchè si obblighino a lasciare la famiglia in Italia.

Per metà almeno della forza di ciascuna Legione Libica, essi sono tratti dagli inscritti alla M. V. S. N. che non abbiano ancora concorso alla leva, o che siano stati arruolati per fatti di leva ma che non siano ancora alle armi; per metà al massimo dagli inscritti alla M. V. S. N. che abbiano già compiuto il servizio militare.

Le modalità particolari saranno stabilite d'accordo tra il Ministero delle colonie e il comando generale della M. V. S. N.

Art. 11.

Per la assunzione della ferma e della rafferma, sia degli ufficiali che dei graduati e militi di truppa, valgono le stesse norme stabilite per il corrispondente personale trasferito a domanda o arruolato nei Regi corpi di truppe coloniali.

Possono, tuttavia, essere accolte le domande di ufficiali che s'impegnino soltanto per due anni di ferma.

Le rafferme saranno concesse dai comandi dei Regi corpi coloniali su proposta dei comandanti delle Legioni Libiche.

L'ufficiale e graduato di truppa che, per effetto di promozione, venisse a risultare esuberante agli organici della Legione Libica cui appartiene, verrà rimpatriato.

Art. 12.

Le modalità per l'avanzamento normale degli ufficiali, graduati e militi di truppa delle Legioni Libiche, saranno stabilite da apposito decreto.

Art. 13.

Al personale della Milizia sono applicabili, con le stesse modalità, le disposizioni che regolano la concessione delle pensioni agli appartenenti dei Regi corpi di truppe coloniali in caso di infermità contratta o di morte avvenuta in servizio o per comprovate cause di servizio militare coloniale.

Sono pure applicabili, a detto personale, con le stesse modalità, le disposizioni che regolano le concessioni delle pensioni privilegiate di guerra agli appartenenti ai Regi corpi coloniali, in caso di invalidità o di morte determinata da ferite e lesioni riportate in un fatto d'arme.

Art. 14.

L'uniforme della Milizia è quella prevista dall'allegato n. 2 al presente decreto, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 15.

L'armamento è quello stabilito per i battaglioni cacciatori.

Art. 16.

I reparti della Milizia si amministrano e rendono i conti al comando del Regio corpo di truppe coloniali della rispettiva Colonia con le stesse norme in vigore per il Regio corpo di truppe coloniali.

Presso l'ufficio amministrazione di ciascun Regio corpo di truppe coloniali è costituita una sezione speciale col personale della Milizia di cui alle tabelle organiche annesse al presente decreto, con l'incarico di coadiuvare il capo dell'ufficio amministrazione del Regio corpo in tutte le pratiche di carattere amministrativo, contabile e matricolare, riguardanti i reparti della M. V. S. N.

Art. 17.

Agli ufficiali è dovuto:

a) lo stipendio iniziale del grado rivestito nella Milizia in base all'allegato 3 di cui al Nostro decreto 2395 dell'11 novembre 1923, tenuto conto dell'equiparazione dei gradi fra Esercito e Milizia di cui all'art. 1 del Nostro decreto n. 967 del 15 marzo 1923; sotto l'osservanza di quanto è prescritto dall'art. 4 del Nostro decreto-legge 967 in data 15 marzo 1923, per coloro che sono provvisti di stipendio o pensione o indennità di servizio ausiliario;

b) il supplemento di servizio attivo; l'indennità coloniale pari a tre quarti dello stipendio iniziale stabilito come alla lettera *a*);

c) l'indennità militare.

Lo stipendio, il supplemento di servizio attivo, l'indennità militare e l'indennità coloniale risultano dalla seguente tabella:

GRADI	Stipendio	Supplemento servizio attivo	Indennità coloniale	Indennità militare
Console	17,800	1,500	13,350	3,840
1° Seniore	16,000	1,200	12,000	3,480
Seniore.	13,700	1,000	10,275	3,240
Centurione	11,600	800	8,700	2,520
Capomanipolo	9,500	600	7,125	1,800

d) l'indennità di rappresentanza - se dovuta - è corrisposta con le norme dell'apposito decreto del Ministro per le colonie, sino ad un massimo di L. 6000;

e) **indennità di equipaggiamento:**

Console . . . . L. 2500
Primo seniore . . . . » 2000
Seniore . . . . » 2000
Centurione . . . . » 1500
Capomanipolo . . . . » 1500

Tale indennità è dovuta in seguito all'ordine di trasferimento, ma, analogamente alla procedura seguita per gli ufficiali del Regio esercito, non può essere pagata se non dopo che l'ufficiale sia stato riconosciuto idoneo all'incondizionato servizio in Colonia da un Collegio medico territoriale del Regio esercito.

L'ufficiale è tenuto a restituire tutta intera la indennità nel caso di mancato imbarco per la Colonia per cause indipendenti dall'Amministrazione. Ne dovrà restituire la metà quando ciò si verifichi per cause dipendenti dall'Amministrazione, oppure quando per cause indipendenti dall'Amministrazione, si dovesse verificare il rimpatrio prima di un anno di servizio.

Non viene rinnovata nel caso di trasferimento da una Colonia all'altra, oppure nel caso di nuova destinazione in Colonia prima che siano trascorsi tre anni dall'ultimo rimpatrio;

f) **l'indennità di residenza disagiata da corrispondersi con le norme stabilite dall'apposito decreto del Nostro Ministro per le colonie;**

g) **l'indennità per la conoscenza di una delle lingue locali nella misura annua di L. 1000 a 2000 secondo il grado di conoscenza della lingua, giusta decreto Governatoriale;**

h) **l'indennità cavalli. A quegli ufficiali che, in base alle annesse tabelle organiche, sono montati, spetta un quadrupede di servizio e la indennità annua di L. 300.**

La bardatura è concessa in uso, ed il mantenimento e la rinnovazione sono a carico del bilancio coloniale;

i) **in caso di perdita del bagaglio per comprovate cause di servizio spetta il risarcimento del danno commisurato al valore delle cose perdute fino al massimo corrispondente alla indennità di equipaggiamento relativa al grado dell'ufficiale che ha subìto il danno.**

Qualora il bagaglio sia perduto in seguito a cattura o ad abbandono del presidio nel quale l'ufficiale che ha subito il danno debba considerarsi come in ordinaria residenza, il limite massimo s'intende raddoppiato;

k) **l'indennità caro viveri. Nella stessa misura e con le stesse norme con le quali è corrisposta in Italia;**

l) **l'indennità di missione nel territorio della Colonia. E' dovuta nella misura corrisposta per la missione nel Regno ridotta però alla metà.**

La riduzione non ha luogo quando si tratta di missione nei principali centri urbani da determinarsi dal Governatore.

Per le missioni dalle Colonie nel Regno si ha diritto al rimborso delle spese di viaggio ed alla indennità di soggiorno dalla data di sbarco a quella di imbarco, nella misura stabilita nel Regno.

Per le missioni dal Regno o dalle Colonie all'estero o da una Colonia all'altra verrà stabilito il trattamento con decreto del Ministro per le colonie.

Art. 18.

Ai capisquadra e vice capisquadra è dovuto:

a) la paga iniziale del grado, rispettivamente, di sergente maggiore e sergente nel Regio corpo di truppe coloniali;

b) l'indennità coloniale;

c) l'indennità militare.

Gli assegni di cui sopra risultano dal seguente specchio:

GRADO	Paga giornaliera	Indennità coloniale giornaliera	Indennità militare annua (1)
Caposquadra	11	5,15	360
Vice caposquadra	8	5,15	240

(1) Con gli aumenti previsti pei sottufficiali aventi carico di famiglia. Intendesi che, nonostante manchi la effettiva convivenza, tuttavia l'indennità è ugualmente dovuta.

d) l'indennità caro viveri. Nella stessa misura dovuta ai sergenti maggiori e sergenti del Regio corpo di truppe coloniali e con le stesse norme, applicandosi al caso la nota (1) di cui alla lettera *c*) riguardo alla convivenza.

Art. 19.

Alle camicie nere è dovuto nel biennio di ferma iniziale:

a) la paga giornaliera:

di L. 0.40 per coloro che assumono la ferma coloniale in commutazione di quella spettante di leva;

di L. 2 per coloro che hanno già prestato servizio militare (anziani);

b) l'indennità coloniale giornaliera:

di L. 2 per tutti.

Art. 20.

Al personale di cui ai precedenti articoli (18-19) spetta inoltre:

a) il premio di arruolamento:

di L. 1300 per coloro che abbiano preso parte per almeno tre anni alla guerra libica o nazionale o all'una e all'altra cumulativamente;

di L. 1000 se abbiano preso parte per un minor periodo di tempo, a campagne di guerra;

di L. 500 se abbiano prestato almeno sei mesi di servizio militare;

di L. 250 a coloro che non abbiano mai prestato servizio militare.

Tali premi sono pagabili per metà all'atto dell'incorporamento in Libia, nel reparto di destinazione; l'altra metà all'atto del rimpatrio per compiuto servizio in Colonia.

Non sono però dovuti a coloro che, congedati dopo compiuta la ferma o la rafferma, si arruolino nuovamente nelle Legioni Libiche o in altro reparto dei Regi corpi di truppe coloniali della Libia;

b) la razione viveri giornaliera (da corrispondersi in casi eccezionali in contanti pari a L. 4) come per i militari del Regio corpo di truppe coloniali;

c) le rafferme. Dopo il primo biennio di ferma possono essere concesse rafferme annuali sino al compimento del 35° anno di età per le camicie nere, fino al 41° per i capisquadra e vice capisquadra.

Tali rafferme sono concesse dal comandante del Regio corpo di truppe coloniali su proposta del comandante di Legione. Durante le rafferme la paga della camicia nera è di L. 2.25 e la indennità coloniale di L. 3.50.

Il premio spettante al compimento di ciascuno dei primi tre anni di rafferma, è di L. 600, quello spettante al compimento di ciascuno dei successivi tre anni di rafferma è di L. 700, quello dovuto al 7° e 8° anno e successivi è di L. 800.

Il raffermato, che per cause indipendenti dalla propria volontà (escluse quindi le ragioni disciplinari), interrompa la rafferma, percepisce tanti dodicesimi di premio per quan-

ti sono i mesi di servizio compiuti.

d) il vestiario. La prima vestizione, la manutenzione e rinnovazione sono a carico del bilancio coloniale.

e) l'indennità di residenza disagiata come quella spettante ai militari dei Regi corpi, proporzionata al disagio della località di residenza;

f) l'indennità per la conoscenza di una delle lingue locali come per i militari del Regio corpo;

g) le indennità eventuali nella misura prevista per il personale dei Regi corpi di truppe coloniali;

h) l'indennità di missione nell'interno della Colonia, da una Colonia all'altra o dalle Colonie in Italia. Verrà regolata come per i sottufficiali e per la truppa del Regio corpo di truppe coloniali;

i) l'indennità di L. 500 alle famiglie o agli eredi dei sottufficiali e militi di truppa che muoiono in combattimento, per ferite o per causa di malattie ed infortuni riconosciuti come dipendenti da vere e proprie cause di servizio militare coloniale. Di L. 1000 ai militari di cui sopra riformati per ferite riportate in combattimento, per cause accertate di servizio o per malattie acquisite in Libia a causa del clima o provenienti dallo speciale servizio prestato in Colonia. Tali indennità sono dovute indipendentemente dal diritto a pensione o ad altro beneficio di carattere provvidenziale a carico dello Stato e con le stesse norme vigenti per i militari dei Regi corpi.

Art. 21.

Indennità giornaliera di operazioni. — E' corrisposta nella misura massima seguente, riducibile sino alla metà secondo il carattere delle operazioni stesse:

Console	L.	12 —
1° Seniore	»	10 —
Seniore	»	10 —
Centurione	»	8 —
Capomanipolo	»	6 —
Caposquadra e vice caposquadra	»	2 —
Camicia nera	»	0.50

Tale indennità può essere concessa dai Governatori, ridotta alla metà, anche in caso di trasferimento per cambio di sede quando si richieda più di una giornata di marcia. In determinati casi può essere concessa agli ufficiali, oltre alla indennità di cui sopra, intiera o ridotta, una razione viveri in natura come quella spettante alla truppa.

Art. 22.

Le licenze possono essere concesse compatibilmente con le esigenze di servizio. Qualora per ragioni di servizio non possa essere concessa la licenza nel periodo di ferma e di rafferma, è in facoltà del comandante del Regio corpo di concederla ai soli effetti amministrativi, però in ragione del periodo di licenza di cui è ammesso il cumulo e unicamente all'atto del rimpatrio definitivo.

1° *Ufficiali*.

a) la licenza ordinaria coloniale degli ufficiali ha la durata di giorni 90, oltre il viaggio di andata e ritorno, per biennio. Il viaggio per mare è a carico dell'Amministrazione. Tale licenza fa parte della ferma o rafferma coloniale.

Viene concessa secondo le norme vigenti nei Regi corpi di truppe coloniali. Durante la licenza ed il viaggio spetta lo stipendio e l'indennità coloniale oltre gli assegni speciali coloniali la cui corresponsione è previsto che continui durante la licenza. Gli ufficiali che hanno la famiglia in Colonia, autorizzati a ciò dal Governatore, in occasione della licenza biennale, hanno facoltà di condurre seco la famiglia con diritto al rimborso, pei componenti di essa, del viaggio dalla residenza in Colonia al porto di sbarco nel Regno e viceversa;

b) licenza straordinaria per motivi di privati interessi o di salute non dipendenti da cause di servizio. Non viene computata nella ferma o rafferma coloniale; lo stipendio è dovuto per tutta la durata della licenza che però non potrà essere superiore ad un mese e sono escluse le proroghe; la indennità coloniale e gli assegni di Colonia non sono dovuti. Il viaggio è a carico dell'ufficiale. Tali licenze sono concesse dai Governatori a loro insindacabile giudizio;

c) licenza straordinaria di convalescenza per motivi di salute dipendenti da cause comprovate di servizio. E' concessa quando l'ufficiale non possa fruire di licenza ordinaria. Ha la durata massima di mesi tre, sono escluse le proroghe. Durante questa licenza spetta lo stipendio e tutti gli assegni coloniali tranne quelli per i quali sia diversamente disposto; essa è computata nella ferma o rafferma.

Il viaggio è a carico dell'Amministrazione. L'ufficiale che allo scadere della licenza di cui alle lettere *b*) e *c*) non sia riconosciuto da un collegio medico in condizioni di prestar servizio in Colonia, o non si presenti per riprender servizio, s'intende rimpatriato definitivamente.

2° *Truppa*.

a) licenza ordinaria coloniale. — E' della durata di 60 giorni, oltre il viaggio di andata e ritorno, per ogni biennio di servizio compiuto; viene concessa secondo le norme vigenti nel Regio corpo di truppe coloniali. — Quando è concessa, è compresa nella ferma o rafferma. Durante la licenza spetta il trattamento normale, fatta eccezione della razione viveri, e delle indennità speciali la cui continuazione non è prevista durante le licenze ordinarie. Spetta il rimborso delle spese di viaggio;

b) licenza straordinaria coloniale. — E' concessa per motivi di famiglia debitamente comprovati o per malattie non dipendenti da cause di servizio. E' della durata massima di un mese e non sono ammesse proroghe; non è compresa nella ferma o rafferma. Durante tale licenza si applicano le norme in vigore per il Regio esercito per quanto riguarda la paga. Gli assegni dovuti pel servizio in Colonia cessano dalla data d'imbarco. Non è dovuta la razione viveri; è dovuto soltanto il rimborso delle spese di viaggio per mare: vale per la truppa quanto è detto per gli ufficiali nei riguardi della cessazione dal servizio coloniale.

c) licenza straordinaria per motivi di salute dipendenti da cause di servizio. — E' della durata massima di tre mesi e sono escluse le proroghe; il viaggio è a carico dell'Amministrazione. Allo scadere della licenza i militari, se non riconosciuti idonei a proseguire il servizio in Colonia, si considerano definitivamente rimpatriati. Durante detta licenza spetta la paga giornaliera (esclusa la razione viveri) e l'indennità coloniale.

Agli effetti delle licenze ordinarie posteriori alla prima, il periodo di licenza ordinaria trascorso, si calcola come servizio; tale norma vale anche per gli ufficiali.

Disposizioni di carattere generale.

Art. 23.

Tutti gli stipendi, le paghe e le indennità speciali come pure il corrispettivo della razione viveri, sono soggetti alla ritenuta delle imposte erariali con le norme vigenti pei militari dei Regi corpi di truppe coloniali.

Così pure si applicano agli ufficiali, ai graduati e militi delle Legioni Libiche della M. V. S. N. le norme vigenti nelle Colonie per le ritenute sugli assegni per punizioni disciplinari, per l'attesa di giudizio, deferimento ai Consigli e Commissioni di disciplina, e pel risarcimento dei danni causati ai beni mobili ed immobili dello Stato.

Art. 24.

In caso di dichiarazione di guerra in Colonia, o di stato d'assedio o di importanti operazioni militari in corso, è in facoltà dei Governatori di sospendere, pel tempo strettamente necessario, l'invio in licenza o in congedo dei componenti le Legioni Libiche, trattenendoli senza vincolo di ferma e senza speciali compensi anche oltre il tempo costituente l'intera ferma o rafferma contratta.

Art. 25.

Dal giorno in cui dal Comando generale della M. V. S. N. viene data comunicazione all'ufficiale del suo definitivo trasferimento alla Legione Libica, e da quello in cui i graduati ed i militi hanno firmato l'atto di arruolamento, gli assegni loro dovuti sono a carico del bilancio coloniale.

Dalle date di cui sopra competono agli ufficiali lo stipendio, il supplemento di servizio attivo, l'indennità militare e l'indennità caroviveri giusta l'art. 17; ai graduati e militi la paga e, quando dovuta, l'indennità militare giusta i precedenti articoli 18 e 19; ma non è dovuta ai graduati la razione viveri; alle camicie nere è pure dovuta la razione viveri in ragione di L. 4 al giorno.

Dalle date stesse spetta pure l'indennità caroviveri agli ufficiali, ai capisquadra e vicecapisquadra, con le norme d'Italia.

L'imbarco deve effettuarsi col piroscafo in partenza da Siracusa immediatamente dopo la data di partecipazione del trasferimento degli ufficiali, e quella in cui il graduato o milite ha firmato l'atto di arruolamento; non sono consentite dilazioni.

L'indennità coloniale decorre dal giorno d'imbarco.

Durante il viaggio di trasferimento dalla sede normale d'Italia dei militari destinati in Libia, sino a Siracusa competono, con le stesse norme, le diarie giornaliere previste pei pari grado del Regio esercito tenuto conto, pei capi squadra e vice capi squadra, della equiparazione economica ai gradi di sergente maggiore e sergente. La trasferta per la camicia nera è, in questo caso, comprensiva di tutti gli assegni dovutigli in Italia, e del vitto.

Gli assegni cessano di essere a carico del bilancio coloniale dalla data in cui il militare cessa d'appartenere alla Legione Libica.

Tale cessazione coincide colla data in cui, in base alle giornate di viaggio, il milite deve ritenersi giunto alla sua normale sede (comune di domicilio) salvo quanto è disposto per le licenze concesse in occasione del rimpatrio. In caso di definitivo rimpatrio senza licenza, la indennità coloniale cessa col giorno di sbarco in Italia.

Quando l'ufficiale abbia avuto facoltà di farsi seguire dalla famiglia in Colonia, ha diritto pei componenti di essa al trattamento stabilito per gli ufficiali dei Regi corpi e con le stesse norme. Tale trattamento spetta anche nel viaggio per rimpatrio definitivo.

Disposizioni transitorie.

Art. 26.

Gli ufficiali, i graduati ed i militi appartenenti ed in servizio nelle Legioni dislocate in Libia alla data del presente decreto, possono aspirare a far parte delle Legioni Libiche permanenti delle Colonie ove trovansi a prestare servizio, purchè soddisfino a tutte le condizioni stabilite col presente decreto stesso, riferendo all'epoca in cui iniziarono il servizio in Colonia i limiti di età massimi e minimi posti come condizione per far parte delle legioni stesse. Il tempo di servizio già prestato nelle Legioni Libiche attualmente nelle Colonie sarà conteggiato a scomputo della nuova ferma che dagli ufficiali, graduati e militi verrà assunta.

Art. 27.

Sino a quando non sarà possibile sistemare entro normali limiti la forza occorrente, pel presidio e la sicurezza delle Colonie, è consentito che la forza delle Legioni Libiche di M. V. S. N., stabilita come all'art. 3 del presente decreto, sia considerata in più dell'organico normale dei battaglioni cacciatori assegnati a ciascuna Colonia.

Tale eccedenza di forza, però sarà regolata, in relazione ai bisogni straordinari delle Colonie stesse, d'accordo fra i Governi coloniali ed il Ministro per le colonie.

Art. 28.

Alla maggiore spesa derivante dall'impiego delle Legioni Libiche di M. V. S. N. come forza straordinaria, giusta il precedente articolo, sarà provveduto con assegnazioni straordinarie di fondi. Con decreto del Ministro per le finanze verranno introdotte nel bilancio del Ministero delle colonie le relative variazioni.

Art. 29.

Il presente decreto ha effetto dal 1° maggio 1924; esso sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Art. 30.

E' data facoltà al Ministro per le colonie di emanare norme per la esecuzione del presente decreto, d'accordo col Ministro per la guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — DI GIORGIO — THAON DI REVEL — OVIGLIO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 28 *luglio* 1924.
Atti del Governo, registro 226, *foglio* 154. — GRANATA.

ALLEGATO 1.

TABELLA N. 1

Legione libica M. V. S. N. (della Tripolitania - della Cirenaica)

	Uomini			Quadrupedi			Carrette a 2 ruote	Mitragliatrici	Biciclette
	Ufficiali	Graduati	Militi	da sella per ufficiali	da tiro	da salma			
STATO MAGGIORE DI LEGIONE									
Console: comandante	1			1					
Centurione: aiutante magg. in 1ª	1			1					
Capomanipolo: a disposizione	1								
Caposquadra di maggiorità		1							
Camicie nere scritturali (1)			3						
Id. ciclisti (2)			2						2
Id. attendenti			3						
Totale S. M. di Legione	3	1	8	2	—	—	—	—	2
COORTE (su 3 centurie fucilieri ed 1 mitraglieri)									
STATO MAGGIORE DI COORTE									
Primo seniore o seniore: comandante	1			1					
Capomanipolo: aiutante magg. in 2ª	1			1					
Id. a disposizione	1			1					
Id. medico	1			1					
Caposquadra e vice caposquadra di maggiorità		2							
Id. trombettiere		1							
Id. di vettovagliamento		1							
Id. e vice caposquadra aiutante di sanità		2							
Vice caposquadra conducente		1							
Id.		1							
Camicie nere ciclisti			3						3
Id. attendenti			4						
Id. conducenti			16		12	4	6		
Totale S. M. di coorte	4	8	23	4	12	4	6	—	3

Segue TABELLA N. 1.

	Uomini			Quadrupedi			Carrette a 2 ruote	Mitragliatrici	Biciclette
	Ufficiali	Graduati	Militi	da sella per ufficiali	da tiro	da salma			
CENTURIA FUCILIERI (su 3 manipoli)									
Centurione: comandante	1			1					
Capimanipolo	3								
Caposquadra e vice caposquadra di contabilità		2							
Id. zappatore		1							
Capisquadra		10							
Vice capisquadra		11							
Camicie nere trombettieri			4						
Id. zappatori			12						
Id. porta-feriti			6						
Id. attendenti			4						
Id.			140						
Totale centuria fucilieri	4	24	166	1	—	—	—	—	—
MANIPOLO (su 3 squadre)									
Capomanipolo	1								
Capisquadra		4							
Vice capisquadra		4							
Camicie nere trombettieri			1						
Id. zappatori (3)			4						
Id. porta-feriti			2						
Id (compresi attendenti)			48						
Totale manipolo	1	8	55	—	—	—	—	—	—
CENTURIA MITRAGLIERI (su tre sezioni) (4)									
Centurione: comandante	1			1					
Capimanipolo	3								
Caposquadra e vice caposquadra di contabilità		2							
Capisquadra		6							
Vice caposquadra zappatore		1							
Vice capisquadra		15							
Camicie nere trombettieri			4						
Id. zappatori			12						
Id. porta-feriti			6						
Id. conducenti			12		12		6		
Id. attendenti			4						
Id. allievi armaiuoli			3						
Id.			51					6	
Totale centuria mitraglieri	4	24	92	1	12	—	6	6	—

Segue TABELLA N. 1.

	Uomini			Quadrupedi			Carrette a 2 ruote	Mitragliatrici	Biciclette
	Ufficiali	Graduati	Militi	da sella per ufficiali	da tiro	da salma			
SEZIONE MITRAGLIERI (su 2 squadre)									
Capomanipolo	1								
Capisquadra		2							
Vice capisquadra		5							
Camicio nero trombettieri			1						
Id. zappatori			4						
Id. porta-feriti			2						
Id. conducenti			4		4		2	2	
Id. attendenti			1						
Id. allievi armaiuoli			1						
Id. (tiratori, serventi, porta-munizioni, ecc.)			17						
Totale Sezione mitraglieri	1	7	30	—	4	—	2	2	—
RIEPILOGO DELLA COORTE									
Stato maggiore	4	8	23	4	12	4	6		3
3 centurie fucilieri	12	72	498	3					
1 centuria mitraglieri	4	24	92	1	12		6	6	
Totale coorte	20	104	613	8	24	4	12	6	3

(1) Di esse, due possono essere vice capisquadra.
(2) Di esse, una può essere vice caposquadra.
(3) Di cui due attrezzati di badile o mannaresc, due di gravina o luniccila; però nel totale degli zappatori della centuria vi sono due attrezzati di piccone a fondente.
(4) A seconda dei bisogni, ad ogni centuria fucilieri può essere assegnata una sezione.

NOTE: *A*) Il numero delle coorti della Legione è variabile: però la forza della Legione, nel complesso, non deve superare il numero di 1500 uomini.

B) Le coorti sono amministrativamente autonome e dipendono nei riguardi amministrativi direttamente dall'ufficio d'amministrazione del Comando truppe. Il personale dello Stato maggiore di Legione è amministrato da una delle due coorti.

C) La centuria mitraglieri è costituita come unità mobile: qualora le mitragliatrici dovessero essere impiegate in postazione, si diminuiscono dall'organico relativi conducenti, carrette e quadrupedi.

D) Sono armati di pistola: gli ufficiali, i porta-armi, treppiedi, bidoni delle sezioni mitraglieri.
Sono armati di moschetto: i ciclisti, i capisquadra mitraglieri.
Tutti gli altri sono armati di fucile.
I graduati ed i militi di truppa sono, inoltre, armati di pugnale.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le colonie:
FEDERZONI.

ALLEGATO 1. TABELLA N. 2.

Sezione speciale M. V. S. N. presso l'ufficio d'amministrazione del Comando truppe (della Tripolitania - della Cirenaica)

	UOMINI		
	Ufficiali	Graduati	Militi
Centurione (1)	1		
Capisquadra		2	
Camicio nero scritturali			2
Totale Sezione	1	2	2

(1) Deve provenire dagli ufficiali d'amministrazione del Regio esercito ovvero d'arma combattente che abbiano prestato nel Regio esercito servizio amministrativo.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le colonie:
FEDERZONI.

ALLEGATO 2.

Uniforme ufficiali.

Uniforme ordinaria:	*Grande uniforme:*
Cappello all'alpina di panno kaki. (Il fez è facoltativo fuori servizio).	Come l'uniforme ordinaria, con le seguenti varianti:
Giubba di panno kaki aperta sul petto.	Fez nero.
Camicia nera con cravatta nera.	Camicia nera con cravatta nera di seta.
Cinturone con bretella e pistola.	Sciabola invece della pistola. (Se verrà adottata dalle Legioni in Italia).
Pantaloni corti di panno kaki. (È facoltativo il pantalone lungo, con le norme vigenti pel R. C. di T. C.)	Sciarpa azzurra e cordelline di seta nera.
Gambali di cuoio naturale o fascie gambiere di panno kaki.	Guanti bianchi.
Scarpe di cuoio naturale.	Gambali e scarpe di cuoio naturale.

Uniforme graduati e militi di truppa.

Uniforme ordinaria:	*Grande uniforme:*
Cappello all'alpina di panno kaki.	Fez nero.
Camicia di tela kaki aperta sul petto con due tasche esterne ai lati del petto.	Giubba di panno kaki aperta sul petto.
Fascia di lana nera alla cintola.	Cinturone di cuoio.
Cinturone con reggi-giberne di cuoio.	Camicia nera con cravatta nera.
Pantaloni di tela kaki.	Pantaloni corti di panno kaki.
Fascie gambiere di panno kaki.	Fascie gambiere di panno kaki.
Scarpe di cuoio naturale.	Scarpe di cuoio naturale.

NOTA - I fregi, i distintivi di grado e gli altri elementi particolari sono quelli stessi in uso nella M. V. S. N. in Italia. I soprabiti sono quelli stessi in uso presso i Regi corpi di truppe coloniali.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le colonie:
FEDERZONI.

Numero di pubblicazione **1177.**

REGIO DECRETO 22 giugno 1924, n. **1170.**

Facoltà alla Società anonima del canale irrigatorio a destra del Serchio di triplicare le tasse di irrigazione.

N. 1170. R. decreto 22 giugno 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, alla Società anonima del canale irrigatorio a destra del Serchio (Lucca), viene accordata la facoltà di triplicare le tasse di irrigazione.

Visto, *il Guardasigilli:* OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1924.

Numero di pubblicazione **1178.**

REGIO DECRETO 10 luglio 1924, n. **1172.**

Assegnazione del nome di « Eleonora Duse » alla Regia scuola di recitazione di Roma.

N. 1172. R. decreto 10 luglio 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per la istruzione pubblica, la Regia scuola di recitazione di Roma, viene intitolata al nome di « Eleonora Duse ».

Visto, *il Guardasigilli:* OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1924.

Numero di pubblicazione **1179.**

REGIO DECRETO 29 giugno 1924, n. **1173.**

Erezione in Ente morale dell'istituto sociale di musica « La Cetra », in Teramo.

N. 1173. R. decreto 29 giugno 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'istituto sociale di musica « La Cetra » in Teramo, viene riconosciuto come Ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1924.

Numero di pubblicazione **1180.**

REGIO DECRETO 10 luglio 1924, n. **1174.**

Modificazioni allo statuto del liceo musicale « Rossini » di Pesaro.

N. 1174. R. decreto 10 luglio 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, vengono modificati gli articoli 1 e 48 dello statuto del liceo musicale « Rossini » di Pesaro.

Visto, *il Guardasigilli:* OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1924.

Numero di pubblicazione **1181.**

REGIO DECRETO 8 maggio 1924, n. **1175.**

Istituzione della Regia scuola industriale, in Zara.

N. 1175. R. decreto 8 maggio 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene istituita in Zara una scuola di tirocinio con una sezione maschile per falegnami e aggiustatori meccanici ed una sezione femminile per sarte e cucitrici di bianco, con la denominazione di Regia scuola industriale.

Visto, *il Guardasigilli:* OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1924.

Numero di pubblicazione **1182.**

REGIO DECRETO 26 giugno 1924, n. **1176.**

Erezione in Ente morale della fondazione « Opera pia Zenobia Moretti Filippetti », in Treviso.

N. 1176. R. decreto 26 giugno 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la fondazione intitolata « Opera pia Zenobia Moretti Filippetti » con sede nel comune di Treviso, viene eretta in Ente morale sotto l'amministrazione della locale Congregazione di carità e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli:* OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1924.

REGIO DECRETO 3 giugno 1924.
Ricostituzione del Collegio arbitrale di 1° grado sedente in Aquila.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 del R. decreto 29 aprile 1915, n. 582;
Visto l'art. 1 delle norme approvate con decreto Luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1330;
Visti i decreti emessi rispettivamente in data 20 febbraio e 16 aprile 1924 dai Ministri Segretari di Stato per la giustizia e gli affari di culto, e per i lavori pubblici;
Viste le deliberazioni 7 febbraio, 18 stesso mese, 6 marzo, 11 aprile e 25 stesso mese 1924, rispettivamente prese dalle Amministrazioni provinciali di Teramo, Ascoli Piceno, Chieti, Aquila e Campobasso;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno e per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Collegio arbitrale, avente sede in Aquila, di cui all'art. 5, 1° comma, del R. decreto 29 aprile 1915, n. 582, risulta formato, per l'anno 1924, dai signori:
Cav. avv. Romualdo Leoni, consigliere di Corte di appello, presidente effettivo;
Cav. avv. Vincenzo Mangoni, consigliere di Corte di appello, presidente supplente;
Ing. cav. uff. Pasquale Prezioso, ingegnere principale del Genio civile, arbitro ordinario;
Ing. cav. Armando Danesi, ingegnere principale del Genio civile, arbitro supplente;
Cav. ing. Nicola Mannetti, arbitro ordinario e cav. ingegnere Massimo Nardis, arbitro supplente, di nomina dell'Amministrazione provinciale di Aquila;
Ing. Lino Fagioli, arbitro ordinario, e ing. Pietro Ulpiani, arbitro supplente, di nomina dell'Amministrazione provinciale di Ascoli Piceno;
Ing. Carlo Pace, arbitro ordinario e ing. Aldo De Sanctis, arbitro supplente, di nomina dell'Amministrazione provinciale di Campobasso;
Cav. uff. ing. Alfonso Pollice, arbitro ordinario e commendatore Ernesto Breda, arbitro supplente, di nomina del l'Amministrazione provinciale di Chieti;
Ing. Antonio De Vito, arbitro ordinario e ing. Giuseppe Coppola, arbitro supplente, di nomina dell'Amministrazione provinciale di Teramo.
Il Collegio funzionerà dalla data del presente decreto.
Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.
Dato a Roma, addì 3 giugno 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CARNAZZA — OVIGLIO.

REGIO DECRETO 3 giugno 1924.
Ricostituzione del Collegio arbitrale di 1° grado sedente in Reggio Calabria.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 164 e 165 del testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908;
Visto l'art. 1 del regolamento approvato con R. decreto 6 aprile 1913, n. 512;
Visti i decreti in data 5 marzo e 16 aprile 1924 dei Ministri Segretari di Stato per la giustizia e gli affari di culto e per i lavori pubblici;
Viste le deliberazioni dell'Amministrazione provinciale di Reggio Calabria in data 3 dicembre 1923 e 25 febbraio 1924 e la deliberazione dell'Amministrazione provinciale di Catanzaro in data 23 aprile 1924;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno e per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Collegio arbitrale di 1° grado, sedente in Reggio Calabria, a termini degli articoli 164 e 165 del sopracitato testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 1908, risulta composto, per l'anno 1924, dei signori:
Cav. uff. avv. Giovanni Domenico Prestia Lamberti, presidente del tribunale di Reggio Calabria, presidente effettivo;
Cav. uff. avv. Gaetano Criscenti, procuratore del Re presso il tribunale di Reggio Calabria, presidente supplente;
Cav. ing. Salvatore Brandaleone, ingegnere capo reggente del Genio civile, arbitro ordinario;
Cav. ing. Ettore Rendola, ingegnere principale del Genio civile, arbitro supplente;
Ing. Santo Pirrello, arbitro ordinario e ing. Antonio Barbaro, arbitro supplente, di nomina dell'Amministrazione provinciale di Reggio Calabria;
Cav. ing. Giuseppe Parisi, arbitro ordinario e ing. Luigi Mannarino, arbitro supplente, di nomina dell'Amministrazione provinciale di Catanzaro.

Art. 2.

Il predetto Collegio ricomincerà a funzionare dalla data del presente decreto.
Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.
Dato a Roma, addì 3 giugno 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CARNAZZA — OVIGLIO.

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1924.
Restrizioni nell'esercizio venatorio.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto-legge 4 maggio 1924, n. 754, recante modifiche alla legge 24 giugno 1923, n. 1420, per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia;
Visto il decreto Ministeriale 7 aprile 1924, con cui furono disposte talune restrizioni all'esercizio della caccia e della uccellagione, in base all'articolo 19 (6° comma) della citata legge;

Decreta:

Art. 1.

Ferma la chiusura normale della caccia, con armi da fuoco e col falco, al 31 dicembre, i prolungamenti nell'esercizio della caccia col fucile, previsti dai commi *a*) *b*) e *c*) del-

l'articolo 3 del R. decreto-legge 4 maggio 1924, n. 754, subiranno, per l'anno venatorio 15 agosto 1924-14 agosto 1925, le seguenti limitazioni:

a) nel Piemonte, nella Lombardia e nel Veneto, oltre il 31 dicembre, è consentita esclusivamente la caccia col fucile ai palmipedi e trampolieri, fino al 20 aprile, e la caccia alla beccaccia fino al 20 marzo, purchè esercitata nei luoghi frequentati dagli uccelli di ripa, secondo le indicazioni contenute nell'art. 39 del regolamento approvato con R. decreto 24 settembre 1923, n. 2448;

b) in tutte le altre regioni del Regno, la caccia col fucile si esercita in base al disposto di cui alle lettere *a*) *b*) e *c*) del citato art. 3 del R. decreto-legge n. 754.

Nelle regioni anzidette, la cattura dei colombacci e dagli storni, con reti a maglia larga, potrà esercitarsi fino al 20 marzo, e la cattura dei trampolieri, con reti dello stesso tipo (nelle valli, paludi e pianure) è ammessa fino al 20 aprile.

Art. 2.

Rimangono immutate le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7 ed 8 del citato R. decreto-legge 4 maggio 1924, n. 754, relativamente alla caccia ed alla cattura del capriolo, del cervo e del daino in Sardagna, dell'urogallo o gallo cedrone, del francolino di monte (*Bonasa betulina*), della pernice rossa (*Alectoris rufa*) e della pernice di Sardegna (*Alectoris barbara*).

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio degli annunzi legali delle provincie alle quali applicasi la legge 24 giugno 1923, n. 1420; restano escluse le provincie di Trento, Trieste, Pola, Zara e Fiume.

Roma, addì 29 luglio 1924.

p. *Il Ministro*: PEGLION.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Apertura di ricevitorie.

Il giorno 25 corrente, in Verolavecchia, provincia di Brescia, e il 26 corrente, in Ladispoli, provincia di Roma, sono state attivate al servizio pubblico ricevitorie telegrafiche di 3ª classe con orario limitato di giorno.

Roma, 31 luglio 1924.

Il giorno 26 corrente in Brittoli provincia di Teramo e il 28 corr. in Ponte di Barbarano provincia di Vicenza, sono state attivate al servizio pubblico ricevitorie telegrafiche, rispettivamente di 3ª e 2ª classe con orario limitato di giorno.

Roma, 31 luglio 1924.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorso al posto di sottocapotecnico aggiustatore presso il Regio istituto industriale nazionale di Fermo.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il regolamento generale sulla istruzione industriale approvato con R. decreto del 3 giugno 1924, n. 969;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144, concernente l'ordinamento gerarchico del personale delle Regie scuole industriali;

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2423;

Decreta:

Art. 1.

Presso l'Istituto industriale nazionale di Fermo, è aperto il concorso, per titoli e per esami, al posto di sottocapotecnico aggiustatore.

Il sottocapotecnico prescelto compie la sua carriera nel grado 12° della tabella annessa al decreto Reale 30 dicembre 1923, n. 3144.

Esso tuttavia viene nominato in via di esperimento per due anni, dopo i quali, in seguito ai risultati favorevoli di due ispezioni, è nominato stabile.

Art. 2.

Le domande di ammissione al detto concorso, su carta bollata da L. 3 dovranno pervenire al Ministero (Ispettorato generale dell'insegnamento industriale) entro due mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. Non sono ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti in forma legale e con le firme regolarmente autenticate:

a) atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di immunità penale rilasciato dal casellario giudiziario;

d) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato ha la sua abituale residenza con la dichiarazione del fine per cui esso è richiesto;

e) certificato di costituzione fisica sana ed esente da difetti capaci da impedire l'adempimento dei lavori e di diminuire il prestigio dell'insegnante rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare o da un ufficiale sanitario o da un medico condotto;

f) certificato comprovante che il candidato ha ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento avvertendo che per coloro che hanno prestato servizio militare deve risultare che hanno servito con fedeltà ed onore;

g) titoli di studio e di esercizio professionale comprovanti la capacità del candidato ad occupare il posto di sottocapofficina;

h) cenno riassuntivo in carta libera degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa.

Le notizie contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti;

i) l'elenco in carta libera completo ed in doppio esemplare di tutti i documenti, titoli e pubblicazioni presentate al concorso, firmato dal candidato;

l) certificati indicati nelle lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*), debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto sotto pena di esclusione dal concorso.

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*), il personale delle scuole industriali dipendenti dal Ministero dell'economia nazionale ed i funzionari dello Stato in attività di servizio, nominati tanto gli uni che gli altri con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 3.

Le prove di esame avranno luogo a Fermo. Ai candidati verrà dato avviso per mezzo di lettera raccomandata del giorno in cui avranno inizio tali prove. La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice o al competente ufficio del Ministero la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 4.

Il posto sarà conferito al candidato classificato primo nella graduatoria ed in caso di rinuncia del primo, ai successivi classificati, seguendo sempre l'ordine della graduatoria.

L'accettazione o la rinuncia debbono risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia se il candidato cui è stato offerto il posto lascia passare dieci giorni senza dichiarare per iscritto, se accetta la nomina, è dichiarato rinunciatario.

Art. 5.

Il capotecnico nominato all'atto della stabilità ha l'obbligo di iscriversi alla Cassa pensioni istituita presso la Direzione generale degli istituti di previdenza (art. 2 della Convenzione stipulata tra il Ministero delle finanze e l'amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza.

Il contributo annuo da versarsi alla Cassa è fissato nella misura di L. 16.50 per ogni 100 lire di stipendio corrisposto al personale iscritto alla Cassa.

Tale contributo sarà ugualmente ripartito a carico dell'interessato dalla scuola e dal Ministero dell'economia nazionale.

Art. 6.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non è stabilito dal presente bando saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento del 3 giugno 1924, n. 969.

Roma, addì 24 luglio 1924.

p. *Il Ministro*: IGNAZIO LARUSSA.

Concorso per titoli e per esami al posto di insegnante di italiano, storia e geografia, diritti e doveri e legislazione nella Regia scuola industriale di Avellino.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento generale per l'istruzione industriale;

Sulla proposta dell'ispettore generale per l'insegnamento industriale;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto il concorso per titoli e per esami al posto di insegnante di italiano, storia e geografia, diritti e doveri e legislazione nella Regia scuola industriale di Avellino.

Art. 2.

L'insegnante prescelto inizia la sua carriera come insegnante di seconda classe di scuola di 2° grado, inquadrato al grado 10° e la prosegue nel grado 9°. Esso viene nominato in prova per un periodo di due anni, dopo i quali, a seguito dei risultati favorevoli di due ispezioni, viene nominato stabile.

Art. 3.

Le domande di ammisione al detto concorso, su carta bollata da L. 3, dovranno pervenire al Ministero (Ispettorato generale per l'insegnamento industriale) entro due mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati, per qualsiasi motivo, ad altre Amministrazioni.

Art. 4.

Le domande debbono indicare con precisione, cognome, nome, paternità e dimora del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso, e gli vengano restituiti, a concorso ultimato, i lavori, i documenti ed i titoli presentati.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° Laurea in lettere o diploma rilasciato da un Regio istituto superiore di magistero femminile.

2° Atto di nascita. La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia deve essere autenticata dal presidente del Tribunale competente.

3° Certificato di cittadinanza italiana.

4° Certificato generale del casellario giudiziario con la firma del cancelliere autenticata dall'autorità competente.

5° Certificato di moralità rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato ha la sua abituale residenza, sentita la Giunta municipale e con la dichiarazione del fine per cui esso è richiesto. La firma del sindaco deve essere autenticata dal prefetto della Provincia.

6° Certificato di costituzione fisica, sana ed esente da difetti capaci da impedire l'adempimento dei doveri e di diminuire il prestigio dell'insegnante, rilasciato o da un medico provinciale, o da un ufficiale sanitario, o da un medico militare o da un medico condotto.

La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal prefetto, quella degli altri sanitari dal sindaco la firma del quale deve essere a sua volta autenticata dal prefetto.

7° Certificato comprovante che il candidato ha ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento, avvertendo che per coloro che hanno prestato servizio militare, deve risultare che hanno servito con fedeltà ed onore.

8° Cenno riassuntivo in carta libera degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa.

9° Elenco in carta libera, completo ed in doppio esemplare, di tutti i documenti, titoli e pubblicazioni presentati al concorso, firmato dal candidato.

I certificati indicati nei numeri 3, 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, sotto pena di esclusione dal concorso.

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma (art. 3 del R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290).

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2 e 3 il personale delle scuole industriali dipendenti dal Ministero dell'economia nazionale ed i funzionari dello Stato in attività di servizio, nominati tanto gli uni, che gli altri, con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni.

Sono escluse le opere manoscritte o in bozze di stampa.

Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad istituti di istruzione media o normale o primaria debbono essere legalizzate dal Provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'Istituto. Quelli rilasciati dalle scuole industriali debbono essere firmate dal direttore e dal presidente del Consiglio di amministrazione della scuola.

Tutte le prove di esame avranno luogo a Roma.

Ai candidati verrà dato avviso per mezzo di lettera raccomandata del giorno in cui avranno inizio tali prove. La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale, presentando prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice o al competente ufficio del Ministero il libretto ferroviario se sono già in servizio dello Stato o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione contenente il giudizio definitivo per ogni concorrente e la classificazione di essi in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Nella graduatoria si terrà conto in modo speciale se il candidato ha prestato servizio militare, riportando ferite in guerra o medaglie al valore.

Art. 7.

Il posto sarà conferito al candidato classificato primo nella graduatoria, ed in caso di rinuncia dei primi ai successivi classificati seguendo sempre l'ordine della graduatoria.

L'accettazione e la rinuncia debbono risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia se il candidato cui è stato offerto il posto lascia passare dieci giorni senza dichiarare per iscritto se accetta la nomina, è dichiarato rinunciatario.

Art. 8.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non è stabilito dal presente decreto saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento 3 giugno 1924, n. 969.

Roma, addì 25 luglio 1924.

p. *Il Ministro*: LARUSSA.

Boselli Giuseppe, gerente.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.